

COMUNE DI TREVISO

Via Municipio, n. 16

Servizio Protezione civile**PROT. N.****SCHEMA DI CONVENZIONE****SCRITTURA PRIVATA**

L'anno **2010** (duemiladieci) il giorno ____ (_____) del mese di _____, nella Sede Municipale di Ca' Sugana n. 16, con la seguente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge

tra

- _____, che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Treviso, con sede in Treviso – Via Municipio n. 16, (codice fiscale n. 80007310263), quale _____ ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n°392 dell'11/11/2009, esecutiva ai sensi di legge, e della determinazione dirigenziale n°_____ del_____;

e

- **Sig.** _____, nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ n° _____ individuato dal Sindaco quale componente del Gruppo comunale di volontari "ausiliari" di protezione civile;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n°207 del 17.6.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato istituito il Gruppo comunale di volontari "ausiliari"

- di protezione civile, quale struttura di supporto, inserita nell'organizzazione del sistema comunale di protezione civile, che opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di protezione civile, approvando altresì le prime disposizioni recanti i criteri e modalità per l'iscrizione e l'ammissione al Gruppo di volontari di protezione civile e i diritti e doveri degli appartenenti al Gruppo;
- con il medesimo provvedimento si è demandato ad una determinazione dirigenziale l'approvazione dello schema di convenzione, da stipulare con ogni singolo ausiliario;
 - con determinazione dirigenziale n°712 del 26.6.2009 è stata avviata la procedura per la ricerca di candidature per la costituzione del Gruppo in oggetto, in esito alla quale è stato individuato un primo Gruppo di n° 23 componenti;
 - con deliberazione di Giunta comunale n° 392 dell'11.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale ha, tra l'altro, modificato ed integrato la suindicata deliberazione di Giunta Comunale n° 207 del 17 giugno 2009 approvando *"i criteri e modalità per l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo comunale di volontari ausiliari di protezione civile"*, che sostituiscono integralmente quelli approvati con la citata deliberazione n°207/2009;
 - ai sensi delle suindicate deliberazioni il numero massimo di ausiliari scelti dal Sindaco è pari a 30 (trenta);
 - attualmente il Gruppo è costituito da n°21 componenti;

Dato atto che il Sig. _____:

- ha presentato, con nota prot. n. _____del_____, la propria candidatura per l'iscrizione al Gruppo comunale di volontari "ausiliari" di protezione civile, ai sensi dell'avviso pubblico prot. n. _____del _____;
- ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti stabiliti con la citata deliberazione di Giunta comunale n° 392 dell'11.11.20 09;
- è stato individuato dal Sindaco quale componente del Gruppo comunale di volontari "ausiliari" di protezione civile;
- ha presentato certificato medico che attesta l'idoneità al servizio di volontariato attivo e n°2 foto formato tessera;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Il Sig. _____, d'ora in poi denominato in breve "ausiliario", accetta di far parte del gruppo comunale di volontari "ausiliari" di protezione civile, quale struttura di supporto, inserita nell'organizzazione del sistema comunale di protezione civile, che opera su indicazione degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di protezione civile e conseguentemente accetta, senza riserve, gli obblighi derivanti dall'appartenenza al Gruppo. In particolare, l'ausiliario si obbliga:

- a. a prestare la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali, attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla protezione civile, nell'ambito della protezione civile ed entro i limiti del piano di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso e di ripristino a seguito dell'emergenza, in caso di calamità interessanti il territorio comunale;

- b. a presentarsi in caso di chiamata e a prestare la propria opera gratuitamente;
- c. ad utilizzare, obbligatoriamente ed esclusivamente, in ogni intervento di protezione civile il vestiario di dotazione e dispositivi di protezione individuale consegnati dall'Amministrazione comunale;
- d. ad applicare sul vestiario, in modo visibile, il tesserino di riconoscimento consegnato dal Comune, munito di foto, che certifica le generalità e l'appartenenza al gruppo;
- e. a mantenere sempre un contegno corretto, nell'espletamento del servizio, attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla protezione civile, in particolare:
 - improntare il proprio comportamento alla massima serietà ed impegno, spirito di collaborazione, cortesia, comprensione e fermezza;
 - osservare una doverosa riservatezza su quanto avvenuto durante il servizio.
- f. qualora dimissionario, sospeso o espulso, a riconsegnare il vestiario ed il materiale assegnatogli in dotazione dall'Ente;
- g. attenersi scrupolosamente, in caso di assegnazione in uso di locali, attrezzature ed automezzi di protezione civile, alle direttive impartite dal Sindaco o dell'Assessore delegato alla protezione civile;

Art. 2 - Il Comune di Treviso, si impegna nei confronti dell'ausiliario:

- a. a consegnare il vestiario di dotazione, i dispositivi di protezione individuale ed il tesserino di riconoscimento munito di foto, che certifica le generalità e l'appartenenza al gruppo;

- b. a stipulare apposita polizza che garantisca la copertura per eventuali danni a persone e/o cose e all'ausiliario medesimo, con premio a carico del Comune di Treviso; sono naturalmente esclusi i danni di carattere doloso o per colpa grave causati dall'ausiliario;
- c. a rimborsare al volontario ausiliario le spese documentate per il rilascio del certificato medico attestante l'idoneità al servizio di volontariato attivo.

All'ausiliario impegnato nell'ambito delle operazioni d'emergenza o di simulazione d'emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, potranno essere garantiti, ai sensi della normativa vigente, i seguenti benefici:

- per i lavoratori dipendenti, il mantenimento del posto di lavoro durante il periodo d'impiego in attività addestrative o interventi di protezione civile;
- per i lavoratori dipendenti, il mantenimento, da parte del datore di lavoro, del trattamento economico e previdenziale durante il periodo d'impiego in attività addestrative o interventi di protezione civile, che potrà fare richiesta di rimborso degli emolumenti versati al lavoratore;
- per i lavoratori autonomi, potrà essere concesso un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- la copertura assicurativa durante tutto il periodo d'impiego autorizzato;
- il rimborso delle spese sostenute per l'uso di mezzi di trasporto e le altre spese sostenute durante gli interventi, purché debitamente documentate;

Art. 3 - Le infrazioni da parte del singolo ausiliario possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco o suo

delegato, il quale, sentito il Responsabile comunale ed il Coordinatore del Gruppo, se nominato, potrà avviare l'eventuale provvedimento disciplinare ed eventualmente decretare la conseguente espulsione.

L'ausiliario che tenga una condotta non conforme ai compiti assegnati e alle direttive emanate e quant'altro stabilito nei criteri e modalità per l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo comunale di volontari "ausiliari" di protezione civile, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n°392 dell'11.11.2009, può incorrere nelle seguenti sanzioni disciplinari:

1. ammonizione scritta;
2. sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
3. espulsione.

L'ammonizione scritta, che rientra nelle competenze del Responsabile comunale, sentito il Coordinatore se nominato, è una dichiarazione di biasimo che va inserita nel fascicolo personale ed è inflitta nel caso di lievi trasgressioni. Avverso l'ammonizione scritta è ammessa opposizione, da presentare entro e non oltre dieci giorni al Sindaco, che potrà decidere insindacabilmente, dopo aver sentito il Responsabile comunale.

La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta:

- per gravi negligenze in servizio;
- per contegno scorretto nei confronti degli organi della Pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti, dei cittadini e dei colleghi volontari;
- per violazione del segreto d'ufficio e della riservatezza prevista nello svolgimento dell'attività;
- per uso improprio della divisa e delle attrezzature in uso;

- in caso di condanne penali non definitive, per delitti dolosi, inflitte a seguito di giudizio ordinario o con procedimento speciale.

L'espulsione è comminata:

1. per tre assenze, non giustificate, nell'arco di un anno, dovute a mancata partecipazione agli interventi operativi richiesti dagli organi comunali competenti;
2. per le fattispecie previste dalla sospensione, allorché siano di particolare gravità o in caso di recidiva;
3. per gravi atti di insubordinazione nei confronti degli organi competenti;
4. in caso di condanne penali definitive, per delitti dolosi, inflitte a seguito di giudizio ordinario o con procedimento speciale.

La sospensione e l'espulsione non possono essere comminate senza un'adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata preventivamente contestata all'ausiliario con l'invito a presentare eventuali elementi a propria difesa entro e non oltre il termine di dieci giorni.

La sospensione e l'espulsione sono decretate dal Sindaco, su proposta del Responsabile comunale della protezione civile.

Art. 4 - L'ausiliario prende atto ed accetta che le eventuali dimissioni sono valide a partire dalla data di presentazione delle stesse al protocollo dell'Ente.

Art. 5 - Il Responsabile comunale della Protezione Civile Comunale ha facoltà di effettuare la verifica del rispetto da parte dell'ausiliario delle disposizioni contenute nei criteri e modalità per l'organizzazione ed il funzionamento del gruppo comunale di volontari "ausiliari" di protezione civile, approvati con la deliberazione di Giunta comunale n° 392 dell'11.11.2009.

Art. 6 - Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di modificare e/o integrare la presente convenzione nel caso di diversa organizzazione del servizio di protezione civile e/o accertate ragioni di pubblico interesse.

Art. 7 - Eventuali controversie in merito alla presente convenzione saranno demandate al Foro di Treviso.

Art. 8 - La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. Ogni eventuale spesa accessoria derivante dalla stipula della presente convenzione ed eventuale sua registrazione è a carico del Comune.

Art. 9 - Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge e ai regolamenti generali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI TREVISO

IL COMPONENTE DEL GRUPPO
